



CONSIGLIO
NAZIONALE
DEL
NOTARIATO

Nota per la stampa

LA RIFORMA DEL PROCEDIMENTO DI COSTITUZIONE DELLE PERSONE GIURIDICHE

1. Scopo della riforma

La presente proposta semplifica il procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica delle associazioni e delle fondazioni, sottopone l'operazione al controllo del notaio rogante e garantisce maggiore sicurezza all'operazione.

Attualmente l'atto costitutivo di un'associazione riconosciuta e di una fondazione deve essere redatto per atto pubblico ai sensi dell'articolo 14 del codice civile. Successivamente, gli associati o i fondatori devono, affinché l'ente acquisti la personalità giuridica, richiedere l'iscrizione dell'atto nel Registro delle persone giuridiche istituito, ai sensi del d.p.R. 361/2000, a cura delle prefetture e delle regioni a seconda dell'ambito territoriale in cui l'ente stesso è destinato a svolgere la sua attività. L'iscrizione è subordinata ad alcuni controlli demandati all'autorità amministrativa che, tuttavia, incidono sui tempi per l'acquisto della personalità giuridica con l'impegno di risorse da parte della stessa pubblica amministrazione.

La presente proposta, semplifica questo procedimento con notevoli vantaggi anche in termini di certezza e sicurezza e alleggerisce l'attività a carico della pubblica amministrazione. La proposta prevede che il notaio al momento della stipula dell'atto costitutivo dell'associazione o della fondazione provveda ad eseguire tutti i controlli e successivamente iscriva l'atto nel registro delle persone giuridiche tenuto a cura di ogni regione.

2. Oggetto della riforma

La riforma estende anche per le persone giuridiche, un sistema di riconoscimento analogo a quello dettato per le società di capitali in cui si attribuisce al notaio, al momento della costituzione, il compito e la responsabilità di verificare la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge nonché il compito di provvedere all'iscrizione presso l'Ufficio delle persone giuridiche che, per esigenze di razionalizzazione delle risorse della pubblica amministrazione, dovrebbe essere istituito presso ogni regione.

Per esemplificare ulteriormente il procedimento in questione, la proposta prevede il funzionamento del registro in questione con mezzi la cui disciplina dovrà essere prevista da un regolamento ministeriale.

Tra i controlli che il notaio deve compiere al momento della stipulazione vi è anche quello dell'adeguatezza del patrimonio dell'ente al raggiungimento dello scopo e ciò costituisce una significativa novità.

Si riporta di seguito il testo coordinato della novella.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
----------------------	-----------------------



<p>TITOLO II</p> <p>DELLE PERSONE GIURIDICHE</p> <p>CAPO I</p> <p>Disposizioni generali</p> <p>Articolo 11 Persone giuridiche pubbliche</p> <p>Le Province e i Comuni, nonché gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche, godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico.</p>	<p>TITOLO II</p> <p>DELLE PERSONE GIURIDICHE</p> <p>CAPO I</p> <p>Disposizioni generali</p> <p>Articolo 11 Persone giuridiche pubbliche</p> <p>Le Province e i Comuni, nonché gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche, godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico.</p>
<p>Articolo 12</p> <p>Persone giuridiche private</p> <p>Abrogato dall'art. 11, comma 1, lettera a) d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361</p>	<p>Art. 12</p> <p>Persone giuridiche private</p> <p>Abrogato dall'art. 11, comma 1, lettera a) d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361</p>
<p>Articolo 13</p> <p>Società</p> <p>Le società sono regolate dalle disposizioni contenute nel libro V (2247 e seguenti).</p>	<p>Articolo 13</p> <p>Società</p> <p>Le società sono regolate dalle disposizioni contenute nel libro V (2247 e seguenti).</p>
<p>CAPO II</p> <p>Delle associazioni e delle fondazioni</p> <p>Articolo 14</p> <p>Atto costitutivo</p> <p>Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico. La fondazione può essere disposta anche con testamento.</p>	<p>CAPO II</p> <p>Delle associazioni e delle fondazioni</p> <p>Articolo 14</p> <p>Atto costitutivo</p> <p>Le associazioni che intendono chiedere il riconoscimento e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico. La fondazione può essere disposta anche con testamento. L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell'ente,</p>



l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull'ordinamento e sulla amministrazione. Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite.

L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio, e quelle relative alla loro trasformazione .

Art. 14 bis Riconoscimento

Le associazioni e le fondazioni acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso ciascuna regione.

Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di un'associazione o di una fondazione o la pubblicazione di un testamento con il quale si dispone una fondazione, entro trenta giorni, verificato che sussistano le condizioni previste da norme di legge e di regolamento per la costituzione dell'ente, che lo scopo sia possibile e lecito e che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo, ne richiede l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche di cui all'articolo 17 contestualmente al deposito dell'atto. L'ufficio del registro delle persone giuridiche, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive l'ente nel registro.

Sono fatte comunque salve le norme speciali delle persone giuridiche contenute in questo titolo, nonché il secondo ed il terzo comma dell'art. 10 della legge 20 maggio 1985 n. 222. Con decreto del Ministro degli interni di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze con il Ministro della giustizia, sentita la conferenza Stato-regioni, sono determinati i criteri per valutare l'adeguatezza del patrimonio allo scopo da realizzare.

Se il notaio ritiene non sussistenti le condizioni stabilite dalla legge o non



	<p>adeguato il patrimonio allo scopo da realizzare, ne dà comunicazione motivata tempestivamente, e comunque non oltre il termine di trenta giorni, al fondatore della fondazione o agli amministratori dell'associazione. Il fondatore o gli amministratori e, in mancanza, ciascun associato, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione del notaio possono domandare alla regione nel cui territorio è ubicata la sede, di ordinare l'iscrizione nel registro.</p> <p>Qualora la regione ravvisi la necessità di integrare la documentazione presentata, questa può essere integrata entro il termine di trenta giorni.</p> <p>Se, nel termine di trenta giorni, la regione non comunica ai richiedenti il motivato diniego ovvero non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.</p> <p>Il procedimento dinanzi alla regione è regolato dalle disposizioni di cui alla legge 7 agosto del 1990 n. 241 e successive modificazioni, fatto salvo quanto espressamente previsto nel presente articolo.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 15</p> <p>Revoca dell'atto costitutivo della fondazione</p> <p>L'atto di fondazione può essere revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento, ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare l'attività dell'opera da lui disposta. La facoltà di revoca non si trasmette agli eredi.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 15</p> <p>Revoca dell'atto costitutivo della fondazione</p> <p>L'atto di fondazione può essere revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento, ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare l'attività dell'opera da lui disposta. La facoltà di revoca non si trasmette agli eredi.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 16</p> <p>Atto costitutivo e statuto. Modificazioni</p> <p>L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull'ordinamento e sulla amministrazione. Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite. L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 16</p> <p>Modificazioni</p> <p>Il notaio che ha ricevuto l'atto o il verbale avente ad oggetto le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto di una fondazione o di un'associazione, entro trenta giorni, verificato che siano state soddisfatte le condizioni previste da norme di legge e di regolamento, ne richiede l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche contestualmente al deposito dell'atto o del verbale. L'ufficio del registro delle persone giuridiche, verificata la regolarità formale</p>



<p>dell'ente e alla devoluzione del patrimonio, e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione (28).</p>	<p>della documentazione, iscrive l'atto o il verbale nel registro. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto acquistano efficacia con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche. Se il notaio non ritiene sussistenti le condizioni richieste dalla legge o dal regolamento per l'iscrizione, si applicano i commi sesto, settimo, ottavo e nono dell'articolo 14-bis.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 17 Acquisto di immobili e accettazione di donazioni, eredità e legati</p> <p>Omissis</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 17 Registro delle persone giuridiche</p> <p>In ogni regione è istituito un pubblico registro delle persone giuridiche aventi sede nel territorio della regione. L'iscrizione e' contrassegnata da un numero d'ordine. Dal registro devono risultare la data dell'atto costitutivo, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la sede della persona giuridica e il cognome, il nome e il codice fiscale degli amministratori, con menzione di quelli ai quali e' attribuita la rappresentanza. Nel registro devono altresì essere iscritte le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali e' attribuita la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l'estinzione, il cognome e nome dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione e' espressamente prevista da norme di legge o di regolamento. Se l'iscrizione non ha avuto luogo, i fatti indicati non possono essere opposti ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza. Il registro è tenuto con mezzi telematici. Le regole per la trascrizione degli atti e la tenuta del registro sono emanate con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro degli interni, sentita l'Autorità garante per la protezione dei dati personali.</p>



<p style="text-align: center;">Articolo 18 Responsabilità degli amministratori</p> <p>Gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato. E' però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 18 Responsabilità degli amministratori</p> <p>Gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato. E' però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso .</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 19 Limitazioni del potere di rappresentanza</p> <p>Le limitazioni del potere di rappresentanza, che non risultano dal registro indicato nell'art. 33, non possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza (1353, 2298, 2384).</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 19 Limitazioni del potere di rappresentanza</p> <p>Le limitazioni del potere di rappresentanza, che non risultano dal registro indicato nell'art. 17, non possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza .</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 20 Convocazione dell'assemblea delle associazioni</p> <p>L'assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori una volta l'anno per l'approvazione del bilancio. L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del tribunale (att. 8).</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 20 Convocazione dell'assemblea delle associazioni</p> <p>L'assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori una volta l'anno per l'approvazione del bilancio. L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del tribunale (att. 8).</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 21 Deliberazioni dell'assemblea</p> <p>Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. Per modificare l'atto costitutivo o lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 21 Deliberazioni dell'assemblea</p> <p>Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. Per modificare l'atto costitutivo o lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il</p>



<p>voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (11).</p>	<p>voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (11).</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 22 Azioni di responsabilità contro gli amministratori</p> <p>Le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti sono deliberate dall'assemblea e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori (2941).</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 22 Azioni di responsabilità contro gli amministratori</p> <p>Le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti sono deliberate dall'assemblea e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori (2941).</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 23 Annullamento e sospensione delle deliberazioni</p> <p>Le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero.</p> <p>L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima (1445, 2377).</p> <p>Il Presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori dell'associazione, può sospendere, su istanza di colui che l'ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della deliberazione impugnata, quando sussistono gravi motivi. Il decreto di sospensione deve essere motivato ed è notificato agli amministratori (att. 10).</p> <p>L'esecuzione delle deliberazioni contrarie all'ordine pubblico o al buon costume può essere sospesa anche dall'autorità governativa (att. 9).</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 23 Annullamento e sospensione delle deliberazioni</p> <p>Le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero.</p> <p>L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima (1445, 2377).</p> <p>Il Presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori dell'associazione, può sospendere, su istanza di colui che l'ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della deliberazione impugnata, quando sussistono gravi motivi. Il decreto di sospensione deve essere motivato ed è notificato agli amministratori (att. 10).</p> <p>L'esecuzione delle deliberazioni contrarie all'ordine pubblico o al buon costume può essere sospesa anche dall'autorità governativa (att. 9).</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 24 Recesso ed esclusione degli associati</p> <p>La qualità di associato non è trasmissibile, salvo che la trasmissione sia consentita dall'atto costitutivo o dallo statuto.</p> <p>L'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 24 Recesso ed esclusione degli associati</p> <p>La qualità di associato non è trasmissibile, salvo che la trasmissione sia consentita dall'atto costitutivo o dallo statuto.</p> <p>L'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La</p>



<p>dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. L'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi; l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione. Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.</p>	<p>dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. L'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi; l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione. Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 25 Controllo sull'amministrazione delle fondazioni</p> <p>L'autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume; può sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto e dello scopo della fondazione o della legge. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima. Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità devono essere autorizzate dall'autorità governativa e sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 25 Controllo sull'amministrazione delle fondazioni</p> <p>L'autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume; può sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto e dello scopo della fondazione o della legge. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima. Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità devono essere autorizzate dall'autorità governativa e sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 26 Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione</p> <p>L'autorità governativa può disporre il coordinamento della attività di più fondazioni ovvero l'unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto è</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 26 Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione</p> <p>L'autorità governativa può disporre il coordinamento della attività di più fondazioni ovvero l'unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto è possibile, la volontà</p>



possibile, la volontà del fondatore.	del fondatore.
<p style="text-align: center;">Articolo 27 Estinzione della persona giuridica</p> <p>Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile. Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 27 Estinzione della persona giuridica</p> <p>Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile. Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 28 Trasformazione delle fondazioni</p> <p>Quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio è divenuto insufficiente, l'autorità governativa, anziché dichiarare estinta la fondazione, può provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore. La trasformazione non è ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono considerati nell'atto di fondazione come causa di estinzione della persona giuridica e di devoluzione dei beni a terze persone. Le disposizioni del primo comma di questo articolo e dell'art. 26 non si applicano alle fondazioni destinate a vantaggio soltanto di una o più famiglie determinate (att. 10).</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 28 Trasformazione delle fondazioni</p> <p>Quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio è divenuto insufficiente, l'autorità governativa, anziché dichiarare estinta la fondazione, può provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore. La trasformazione non è ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono considerati nell'atto di fondazione come causa di estinzione della persona giuridica e di devoluzione dei beni a terze persone. Le disposizioni del primo comma di questo articolo e dell'art. 26 non si applicano alle fondazioni destinate a vantaggio soltanto di una o più famiglie determinate (att. 10).</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 29 Divieto di nuove operazioni</p> <p>Gli amministratori non possono compiere nuove operazioni, appena è stato loro comunicato il provvedimento che dichiara l'estinzione della persona giuridica o il provvedimento con cui l'autorità, a norma di legge, ha ordinato lo scioglimento dell'associazione, o appena è stata adottata dall'assemblea la deliberazione di scioglimento dell'associazione medesima. Qualora trasgrediscano a questo divieto, assumono responsabilità personale e solidale (1292).</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 29 Divieto di nuove operazioni</p> <p>Gli amministratori non possono compiere nuove operazioni, appena è stato loro comunicato il provvedimento che dichiara l'estinzione della persona giuridica o il provvedimento con cui l'autorità, a norma di legge, ha ordinato lo scioglimento dell'associazione, o appena è stata adottata dall'assemblea la deliberazione di scioglimento dell'associazione medesima. Qualora trasgrediscano a questo divieto, assumono responsabilità personale e solidale (1292).</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 30 Liquidazione</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 30 Liquidazione</p>



Dichiarata l'estinzione della persona giuridica o disposto lo scioglimento dell'associazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del codice (att. 11-21).	Dichiarata l'estinzione della persona giuridica o disposto lo scioglimento dell'associazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del codice (att. 11-21).
<p style="text-align: center;">Articolo 31 Devoluzione dei beni</p> <p>I beni della persona giuridica, che restano dopo esaurita la liquidazione, sono devoluti in conformità dell'atto costitutivo o dello statuto. Qualora questi non dispongano, se trattasi di fondazione, provvede l'autorità governativa, attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini analoghi, se trattasi di associazione, si osservano le deliberazioni dell'assemblea che ha stabilito lo scioglimento e, quando anche queste mancano, provvede nello stesso modo l'autorità governativa.</p> <p>I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito possono chiedere il pagamento a coloro ai quali i beni sono stati devoluti, entro l'anno della chiusura della liquidazione, in proporzione e nei limiti di ciò che hanno ricevuto (2964 e seguenti).</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 31 Devoluzione dei beni</p> <p>I beni della persona giuridica, che restano dopo esaurita la liquidazione, sono devoluti in conformità dell'atto costitutivo o dello statuto. Qualora questi non dispongano, se trattasi di fondazione, provvede l'autorità governativa, attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini analoghi, se trattasi di associazione, si osservano le deliberazioni dell'assemblea che ha stabilito lo scioglimento e, quando anche queste mancano, provvede nello stesso modo l'autorità governativa.</p> <p>I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito possono chiedere il pagamento a coloro ai quali i beni sono stati devoluti, entro l'anno della chiusura della liquidazione, in proporzione e nei limiti di ciò che hanno ricevuto (2964 e seguenti).</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 32 Devoluzione dei beni con destinazione particolare</p> <p>Nel caso di trasformazione o di scioglimento di un ente, al quale sono stati donati o lasciati beni con destinazione a scopo diverso da quello proprio dell'ente, l'autorità governativa devolve tali beni, con lo stesso onere, ad altre persone giuridiche, che hanno fini analoghi.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 32 Devoluzione dei beni con destinazione particolare</p> <p>Nel caso di trasformazione o di scioglimento di un ente, al quale sono stati donati o lasciati beni con destinazione a scopo diverso da quello proprio dell'ente, l'autorità governativa devolve tali beni, con lo stesso onere, ad altre persone giuridiche, che hanno fini analoghi.</p>
Art. 33 – 34 Omissis	Art. 33-34 Omissis
<p style="text-align: center;">Articolo 35 Disposizione penale</p> <p>Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte dagli artt. 33 e 34, nel termine e secondo le modalità stabiliti dalle norme di attuazione del codice (att. 25 e seguenti) sono puniti con l'ammenda da Euro 10 a euro 516.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 35 Disposizione penale</p> <p>Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte dagli artt. 33 e 34, nel termine e secondo le modalità stabilite dalle norme di attuazione del codice (att. 25 e seguenti) sono puniti con l'ammenda da euro 10 a euro 516</p>



<p>CAPO III</p> <p>Delle associazioni non riconosciute e dei comitati</p> <p>Articolo 36 Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute</p> <p>L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati. Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione (Cod. Proc. Civ. 75, 78).</p>	<p>CAPO III</p> <p>Delle associazioni non riconosciute e dei comitati</p> <p>Articolo 36 Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute</p> <p>L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati. Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione (Cod. Proc. Civ. 75, 78).</p>
<p>Articolo 37 Fondo comune</p> <p>I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione. Finché questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la quota in caso di recesso.</p>	<p>Articolo 37 Fondo comune</p> <p>I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione. Finché questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la quota in caso di recesso.</p>
<p>Articolo 38 Obbligazioni</p> <p>Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione (Cod. Proc. Civ. 19).</p>	<p>Articolo 38 Obbligazioni</p> <p>Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione (Cod. Proc. Civ. 19).</p>
<p>Articolo 39 Comitati</p> <p>I comitati di soccorso o di beneficenza e i comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili sono regolati dalle disposizioni seguenti, salvo quanto è stabilito nelle leggi speciali.</p>	<p>Articolo 39 Comitati</p> <p>I comitati di soccorso o di beneficenza e i comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili sono regolati dalle disposizioni seguenti, salvo quanto è stabilito nelle leggi speciali.</p>
<p>Articolo 40 Responsabilità degli organizzatori</p>	<p>Articolo 40 Responsabilità degli organizzatori</p>



<p>Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato.</p>	<p>Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato.</p>
<p>Articolo 41 Responsabilità dei componenti. Rappresentanza in giudizio</p> <p>Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica (12), i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte. I sottoscrittori sono tenuti soltanto a effettuare le oblazioni promesse. Il comitato può stare in giudizio nella persona del Presidente (Cod. Proc. Civ. 75).</p>	<p>Articolo 41 Responsabilità dei componenti. Rappresentanza in giudizio</p> <p>Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica (12), i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte. I sottoscrittori sono tenuti soltanto a effettuare le oblazioni promesse. Il comitato può stare in giudizio nella persona del Presidente (Cod. Proc. Civ. 75).</p>
<p>Articolo 42 Diversa destinazione dei fondi</p> <p>Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non sia più attuabile, o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi, l'autorità governativa stabilisce la devoluzione dei beni, se questa non è stata disciplinata al momento della costituzione.</p>	<p>Articolo 42 Diversa destinazione dei fondi</p> <p>Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non sia più attuabile, o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi, l'autorità governativa stabilisce la devoluzione dei beni, se questa non è stata disciplinata al momento della costituzione.</p>